

## IMPIANTISTICA

**1) Le imprese che intendono svolgere attività di installazione, trasformazione, ampliamento e/o manutenzione di:**

**lett. A)** impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore (nell'ambito di edifici adibiti ad uso civile, ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi);

**lett. B)** impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche (nell'ambito di edifici adibiti ad uso civile);

**lett. C)** impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie (nell'ambito di edifici adibiti ad uso civile);

**lett. D)** impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore (nell'ambito di edifici adibiti ad uso civile);

**lett. E)** impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore (nell'ambito di edifici adibiti ad uso civile);

**lett. F)** impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili (nell'ambito di edifici adibiti ad uso civile);

**lett. G)** impianti di protezione antincendio (nell'ambito di edifici adibiti ad uso civile);

2) Sono altresì soggetti all'applicazione della legge gli impianti di cui all'art.1, lettera A), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario ed ad altri usi.

**devono presentare denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90 alla Camera di Commercio della provincia nel cui territorio è insediata l'unità operativa interessata.**

Nella predetta denuncia, da presentarsi il giorno stesso dell'inizio attività, deve essere designata la persona che, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, è preposta alla gestione tecnica (responsabile tecnico).

Tra l'impresa ed il proprio responsabile tecnico deve sussistere un rapporto organico di immedesimazione, che si ritiene realizzato nei seguenti casi: titolare (per imprese individuali), dipendente, socio, amministratore, collaboratore familiare, associato in partecipazione.

### **Normativa di riferimento:**

Legge 5 marzo 1990 n. 46

D.P.R. 6 dicembre 1991 n. 447

D.P.R. 18 aprile 1994 n. 392

Circolare MICA 27 marzo 1998 n. 3439